COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XCV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SPADOLA ed altri: Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (*Modificata dal Senato*) (3796-*B*) 734

PRESIDENTE 734

CAVALLARI NERINO, *Relatore* 734

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 734

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4805) . . . 735

PRESIDENTE 735

CAVALLARI NERINO, *Relatore* 735

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 735

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PACE ed altri: Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4941) 736

PRESIDENTE 736, 737

CAVALLARI NERINO, *Relatore* 736

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 737

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4969) 737

PRESIDENTE 737

CAVALLARI NERINO, *Relatore* 737

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 737

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CASTELLUCCI e VILLA: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (4019) 739

PRESIDENTE 739, 740

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 740

Votazione segreta:

PRESIDENTE 740

La seduta comincia alle 17,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*)

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadola ed altri: Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa *(Modificata dal Senato)* (3796-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadola, Buffone, De Meo e Magrì: « Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa », approvata dalla I Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 31 maggio 1967, e modificata dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 marzo 1968.

La V Commissione (Bilancio) ha dato parere favorevole.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Cavallari.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! La proposta di legge in esame concerne una integrazione alle norme sul riordinamento delle carriere e degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

In sostanza, la modifica apportata dal Senato riguarda la data delle promozioni, che dovrebbe decorrere dal primo gennaio 1968.

Nel testo approvato dalla Camera, invece, era prevista la retrodatazione al primo gennaio 1967.

Il nuovo testo modificato, inoltre, salvaguarda espressamente le promozioni degli impiegati, in seguito ad esami sostenuti durante l'*iter* del provvedimento in esame.

La proposta di legge suddetta è stata approvata al Senato da tutti i gruppi politici, con il parere favorevole del Governo.

Pertanto, prego i colleghi di dare il proprio assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio sentitamente l'onorevole relatore per la sua sintetica e significativa esposizione.

Il provvedimento in esame è molto atteso, sia dall'amministrazione delle difesa, che dal personale dipendente.

Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di volerlo approvare con sollecitudine.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato il titolo nel seguente testo:

Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impieghi civili del Ministero della difesa.

Il Senato lo ha così modificato:

Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Per il conferimento delle promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate, di cui all'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, hanno diritto di essere scrutinati anche gli impiegati che, alla data di entrata in vigore di tale decreto, hanno com-

piuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe.

Il Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai Consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1968 sono conferite le promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio di cui al precedente comma.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare porrò la proposta di legge in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato ».

Comunico che tale provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 gennaio 1968.

Esso è stato trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 23 gennaio 1968.

Le Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze e tesoro) hanno inviato il loro parere favorevole.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Il disegno di legge in esame concerne, in sostanza, la sostituzione delle tabelle n. 3 e n. 4 dell'organico degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del tesoro, e precisamente, gli operai della Direzione generale delle pensioni di guerra e quelli del Provveditorato generale dello Stato.

Sono stati modificati, innanzitutto, i numeri dei suddetti dipendenti, in rapporto alle esigenze effettive delle due carriere citate e dei servizi, che essi devono svolgere.

Per quanto concerne, in particolare, la carriera della Direzione generale delle pensioni di guerra, viene abolita la quarta categoria, riferentesi agli operai manovali. Nello stesso tempo, viene costituita una nuova prima categoria, quella riferentesi agli operai specializzati, la quale già esiste in diversi altri ministeri.

Per quanto concerne la carriera del Provveditorato generale dello Stato, vengono adottate le seguenti modifiche: viene abolita la quinta categoria, riguardante le operaie; nella quarta categoria vengono mantenuti soltanto gli operai manovali, in numero notevolmente ridotto.

Per gli operai delle categorie, di cui si prevede la soppressione, si provvede, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, al loro slittamento dalla categoria inferiore a quella immediatamente superiore, così come normalmente avviene in tutte le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 concerne la copertura dell'onere derivante dal provvedimento in discussione, previsto in lire un milione e mezzo annuo. Tale cifra è abbastanza modesta.

Per tali motivi, propongo alla Commissione di dare il voto favorevole al suddetto provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del Tesoro – già istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 – sono sostituite dalle seguenti:

« TABELLA N. 3

Direzione generale delle pensioni di guerra

Cat. 1ª: operai specializzati . . .	n.	3
Cat. 2ª: operai qualificati . . .	»	8
Cat. 3ª: operai comuni	»	6
TOTALE . . .	n.	17 ».

« TABELLA N. 4

Provveditorato generale dello Stato

Capi operai	n.	8
Cat. 1ª: operai specializzati . . .	»	50
Cat. 2ª: operai qualificati . . .	»	42
Cat. 3ª: operai comuni	»	35
Cat. 4ª: operai manovali	»	7
TOTALE . . .	n.	142 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella categoria 4ª della tabella n. 3 e nella categoria 5ª/B della tabella n. 4 della pianta organica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, sono collocati, anche in soprannumero, rispettivamente, nella categoria 3ª – operai comuni – e nella categoria 4ª – operai manovali – previste dalla presente legge, con pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza ad ogni effetto di legge.

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pace ed altri: Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (4941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pace, Criscuoli e Lepore: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato ».

Comunico che tale testo unificato è stato approvato dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica.

La V Commissione (Bilancio) ha dato parere favorevole.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Anche per il provvedimento in esame, come per quelli discussi precedentemente, la mia esposizione sarà brevissima, ma chiara.

Quando l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) venne soppresso, il personale dipendente venne utilizzato per altri servizi ausiliari delle amministrazioni pubbliche, usufruendo soprattutto della legge n. 372, del 29 maggio 1966.

Con la proposta di legge in discussione si dà il diritto, al suddetto personale, di riscattare il trattamento di quiescenza per il servizio prestato nel periodo precedente.

Lo stesso diritto si concede anche agli aventi causa dei dipendenti dell'UNSEA deceduti.

Si tratta di un provvedimento giusto, e doverso mi sembra, quindi, raccomandarlo all'approvazione degli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) comunque assunto alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

(*È approvato*).

ART. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica anche agli aventi causa del personale ivi indicato e deceduto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà in fine di seduta votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale dipendente del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale dipendente del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi ».

Comunico che tale provvedimento è stato approvato dalla VIII Commissione permanente (Agricoltura e foreste) del Senato della Repubblica.

Esso è stato trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 4 marzo 1968.

Le Commissioni V (Bilancio) e XI (Agricoltura e foreste) hanno inviato il loro parere favorevole.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Il disegno di legge in esame concerne il giusto e doveroso inquadramento del personale dipendente del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il diritto al suddetto inquadramento si concede agli impiegati del Commissariato in servizio almeno dalla data del 31 marzo 1964, ed agli operai assunti anteriormente al primo gennaio 1960, secondo le modalità previste agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in discussione.

Si prevede, altresì, l'inquadramento del personale assunto dal Commissariato nelle categorie non di ruolo nelle corrispondenti categorie del personale statale non di ruolo, secondo le leggi attualmente in vigore, citate nel provvedimento stesso.

In sostanza, si tratta di dare una sistemazione giuridica al personale in questione, che, per la rivendicazione di tale loro diritto, – è bene riconoscerlo esplicitamente, – non hanno trovato altra soluzione che quella del ricorso al Consiglio di Stato.

Per tali motivi, raccomando alla Commissione di dare il voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai servizi del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi è adibito personale appartenen-

te ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli impiegati attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato almeno dalla data del 31 marzo 1964 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Gli operai attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato da data anteriore al 1° gennaio 1960 sono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato nella carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1967.

Il personale dovrà a tal fine possedere il titolo di studio prescritto per l'assunzione nei ruoli e nella carriera di inquadramento ed avere effettivamente svolto le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Detto personale dovrà altresì avere comunque maturato presso il Commissariato una anzianità – valutata secondo le disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo – non inferiore a quella minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per conseguire la qualifica di inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento in una qualifica successiva a quella a ruolo aperto si considera il periodo di undici anni richiesto per l'esame di idoneità se trattasi di carriere direttive e di concetto ed il periodo di tredici anni se trattasi di carriera esecutiva.

Agli effetti del riconoscimento delle anzianità nella carriera e nella qualifica di inquadramento il servizio prestato alle dipendenze del Commissariato è valutato per intero.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il personale assunto dal Commissariato nelle categorie non di ruolo è inquadrato nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo statale, previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sempreché in possesso del prescritto titolo di studio, conservando per intero l'anzianità di servizio non di ruolo maturata presso il Commissariato.

Il personale di cui al precedente comma potrà essere collocato nei ruoli di cui alle tabelle 7ª ed 8ª allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'inquadramento degli operai, di cui all'articolo 2, secondo comma della presente legge, sarà effettuato alle condizioni, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 presso il Commissariato può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per coloro che non si avvalgono della facoltà di opzione, di cui al secondo comma del precedente articolo, il valore di riscatto delle polizze, accese presso l'Istituto nazionale assicurazione dal Commissariato a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e successive integrazioni, sarà versato per intero allo Stato.

Detto valore sarà calcolato con riferimento alla data del decreto di inquadramento.

(*È approvato*).

ART. 8.

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio spettanti a qualsiasi titolo, l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello nuovo spettante in base alla qualifica di inquadramento.

(*È approvato*).

ART. 9.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 60 milioni in ragione di anno, viene fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti per gli anni successivi, intendendosi a tal fine ridotta l'autorizzazione di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1227, concernente la proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Villa: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (4019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Villa: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha trasmesso il suo parere favorevole, a condizione, però, che l'articolo 2 dello stesso provvedimento venga sostituito con il seguente:

« All'onere derivante all'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Anche la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi ! La mia esposizione sarà molto breve, dato che a tutti voi è noto l'episodio del cosidetto « Aventino » politico, organizzato da taluni parlamentari della XXVII legislatura, in segno di protesta contro il regime fascista, in seguito al feroce assassinio dell'onorevole Matteotti.

Molti dei suddetti parlamentari, al termine della persecuzione fascista e del secondo conflitto mondiale, non furono rieletti, per diversi motivi, in nessuna delle legislature repubblicane.

Pertanto, con il provvedimento in esame si tende a far riconoscere ai suddetti ex deputati superstiti il diritto alla pensione, sia pure modesta. Si tratta, soprattutto, di un riconoscimento di grande valore morale da parte dell'Italia democratica nei confronti dei colleghi « aventiniani », decaduti, e non più rieletti.

I beneficiari sono in numero ristrettissimo (sei o sette in tutto), ed il più giovane è l'onorevole avvocato Alfredo Morea, che ha compiuto settanta anni.

Quindi, non mi pare eccessivo l'aggravio finanziario per lo Stato.

Si tratta, ripeto, di un riconoscimento soprattutto di alto valore morale.

L'articolo 1 del provvedimento in esame prevedeva originariamente la concessione della pensione di lire due milioni annue. La Commissione bilancio e partecipazioni statali, come ho comunicato, ha ridotto, però, tale somma a lire 780 mila annue.

La decorrenza rimane stabilita al 1° gennaio 1967.

Non è prevista la reversibilità.

Per tali motivi, prego gli onorevoli colleghi della nostra Commissione di dare il loro voto favorevole alla proposta di legge in esame, anche con la riduzione finanziaria proposta dalla V Commissione (Bilancio), e con l'emendamento sostitutivo all'articolo 2.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII Legislatura che nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926 furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1967, una pensione straordinaria di lire 2.000.000 annue.

La V Commissione (Bilancio) propone di sostituire alla cifra 2.000.000, la cifra 780.000.

Pongo in votazione l'articolo 1 con tale emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

All'onere di spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione (Bilancio) propone di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire dieci milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione il suddetto emendamento sostitutivo all'articolo 2.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Spadola ed altri: « Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (3796-*B*):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (4805):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: senatori Pace ed altri: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (4941):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi » (4969):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Castellucci e Villa: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (4019):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Cavallari Nerino, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Licausi, Lizzadri, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi e Zucalli.

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO